

**Convenzione  
per l'esercizio distaccato  
della libera professione intramoenia  
in regime ambulatoriale**

**TRA**

**le Aziende Sanitarie di seguito indicate:**

**Azienda USL Toscana Centro**, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova,  
1 C.F./P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo  
Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

- AZIENDA DI PROVENIENZA-

**E**

**Azienda USL Toscana Sud Est**, con sede in Arezzo, via Curtatone, 54  
C.F./P.IVA 02236310518, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Antonio  
D'Urso, nato a Catania il 12/01/1962;

-AZIENDA OSPITANTE-

**Visti:**

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27/03/2000, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale*";
- La Legge 248 del 04/08/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);
- La Legge n. 120 del 03/08/2007 "*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.....*", così come modificata dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);

### Richiamate:

- La Deliberazione G.R.T. n. 376 del 07/04/1997, e successive modifiche, che detta la disciplina in materia di attività libero professionale, revocando le precedenti deliberazioni n. 1515 e n. 1516 del 18/11/1996;
- La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, ed in particolare l' art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l'esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda di appartenenza, e, dunque, presso l'Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all'art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l'attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 888 del 03/11/2008, avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per l'applicazione della contabilità separata dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria della dirigenza sanitaria*";
- Le Deliberazioni G.R.T. n. 722/2011 e n. 867/2011 così come modificate con DGRT n. 753 del 10/08/2012;
- La Deliberazione G.R.T. n. 529 del 01/07/2013, avente oggetto "*Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione*";

**Premesso** che gli atti aziendali ad oggi in vigore delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero professionale presso le strutture di altra Azienda;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, di seguito denominata "ALPI", dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati "dirigenti", in ruolo presso l'Azienda USL Toscana Centro di seguito denominata "di provenienza", presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Sud Est, di seguito denominata "ospitante".

**Art. 2 - Condizioni generali di esercizio**

1. L'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto e la funzionalità dei Servizi.

2. Il dirigente autorizzato si obbliga a uniformarsi alle disposizioni dell'Azienda ospitante relative all'utilizzo delle strutture ambulatoriali e della strumentazione.

3. I dirigenti interessati sono tenuti a presentare all'Azienda di provenienza apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio di ALPI in regime ambulatoriale nell'ambito territoriale dell'Azienda ospitante. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla definizione della procedura di autorizzazione.

4. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell'Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia (opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, esercizio altre attività libero- professionali intramoenia, e rapporto con i volumi di attività istituzionale ordinaria, ecc.), è presupposto necessario per la sottoscrizione della scheda di cui al successivo comma quinto e la conseguente adesione alla presente convenzione.

5. I dirigenti interessati sottoscrivono l'apposita scheda, **allegato 1)** al presente atto, a titolo di accettazione delle modalità economiche e organizzative di esercizio dell'ALPI.

6. Restano valide le schede depositate agli atti dell'Azienda ospitante e dell'Azienda di provenienza, relative all'attività libero professionale autorizzata ai

dirigenti indicati nell'**allegato 2)**, sottoscritte durante il periodo di validità delle convenzioni previgenti, allorché non ci siano variazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.

### **Art. 3 - Modalità organizzative**

1. Con il presente atto, il Direttore Generale dell'Azienda ospitante concede in uso, al/ai dirigente/i dipendente/i dell'Azienda di provenienza, la struttura ambulatoriale individuata nella scheda **allegato 1)** alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale – comprensivo della denominazione ed ubicazione della stessa con il calendario settimanale/mensile, unitamente alla disciplina di appartenenza e quella di svolgimento della libera professione (qualora diversa) nonché delle prestazioni dai medesimi erogate e le relative tariffe.
2. L'Azienda ospitante si riserva la facoltà di individuare una diversa collocazione ambulatoriale, con possibile variazione del calendario settimanale/mensile inizialmente concordato, per i dirigenti dipendenti dell'Azienda di provenienza qualora si evidenzia la necessità di nuove soluzioni logistico-organizzative.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora a seguito della sottoscrizione della presente convenzione pervengano all'Azienda di provenienza ulteriori richieste di esercizio distaccato dell'ALPI per l'attività da svolgere in regime ambulatoriale presso gli ambiti territoriali dell'Azienda ospitante, la convenzione sarà integrata con ulteriori apposite schede, **allegato 1)** alla presente, indicanti le modalità organizzative ed economiche di esercizio, sottoscritti per accettazione dai dirigenti interessati.

### **Art. 4 – Prestazioni e tariffe**

1. Le tariffe dell'attività libero-professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale ed in attesa dell'adozione del Regolamento Unico "Parte Economica" sullo svolgimento dell'attività Libero Professionale Intramuraria dell'Azienda ospitante sono determinate sulla base

della richiesta del dirigente che indicherà l'ambito territoriale dove vuole svolgere l'attività, tenuto conto della parte economica dei Regolamenti ancora vigenti nelle ex Aziende di Arezzo, Grosseto e Siena, confluite nell'Azienda USL Toscana Sud Est. In ogni caso, le tariffe non potranno essere inferiori alle tariffe fissate dal nomenclatore – tariffario regionale e/o aziendale per le prestazioni erogate in regime istituzionale.

2. Fra i costi che compongono le tariffe si computerà altresì la quota di spettanza dell'Azienda sanitaria ospitante, per la copertura degli oneri sulla stessa gravanti, tenuto conto dell'ambito territoriale in interesse, come da Regolamenti Aziendali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ancora in vigore per la parte economica presso le ex Aziende di Arezzo, Grosseto e Siena, ed in attesa dell'adozione del Regolamento Unico “Parte Economica” sullo svolgimento dell'attività Libero Professionale Intramuraria dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

3. Con l'adozione del nuovo Regolamento Aziendale “Parte Economica” per l'esercizio dell'attività libero professionale che sarà deliberato dall'Azienda USL Toscana Sud Est, verranno adeguate le schede sottoscritte dai singoli professionisti.

4. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero-professionali elencate e descritte nell'**allegato 1)** e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo.

5. Le richieste di eventuali modifiche relative alle indicazioni contenute nell'**allegato 1)** dovranno essere inoltrate da parte del professionista interessato all'Azienda di provenienza la quale provvederà a trasmetterle all'Azienda ospitante.

6. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dalla Azienda Sanitaria ospitante sulla base della propria modulistica e della propria procedura informatica.

### **Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali**

1. L'Azienda sanitaria ospitante, tramite invio di report riepilogativo, comunica all'Azienda di provenienza, con cadenza mensile, le somme incassate in

relazione all'attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza ed il compenso spettante all'eventuale personale di supporto diretto; il trasferimento delle somme di spettanza dell'Azienda di provenienza avverrà a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'Azienda di provenienza.

2. L'Azienda sanitaria di provenienza, trattenuta la quota di propria spettanza, provvede a corrispondere al dirigente medico, entro il mese successivo a quello della comunicazione di liquidazione della fattura da parte dell'Azienda ospitante, il compenso concordato al netto degli oneri fiscali (IRPEF e IRAP).

3. E' di competenza dell'Azienda di provenienza l'attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall'Azienda ospitante in relazione all'attività libero professionale del dirigente interessato.

### **Art. 6 - Modalità prenotazione e accesso**

1. Le prenotazioni, per l'attività libero-professionale in oggetto, si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall'Azienda ospitante all'attività libero professionale intramoenia (CUPALPD); pertanto, il dirigente, con la sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, si impegna formalmente ad utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione.

2. Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe alle casse dell'Ufficio ticket, alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari convenzionati o alle casse aziendali decentrate dell'Azienda sanitaria ospitante. E', pertanto, fatto assoluto divieto al dirigente di percepire direttamente dall'utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali.

### **Art. 7 – Responsabilità**

1. L'Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico sia per l'uso degli immobili indicati nell'**allegato 1)** e nelle schede di cui all'art. 2 c. 5 del presente atto, delle attrezzature ed arredi ivi esistenti, sia per l'attività libero professionale espletata dal citato dirigente medico, nonché per

eventuali danni occorsi al dirigente medico nel raggiungimento della sede, di cui alla presente convenzione.

2. La responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dai dirigenti ospitati verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda ospitante.

### **Art. 8 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro**

1. I Dirigenti in interesse ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti dell'Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

2. L'Azienda ospitante, al momento della presente convenzione fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dirigenti e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate, nonché i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

3. L'Azienda ospitante ha, inoltre, in carico l'informazione, la formazione e l'addestramento eventualmente necessari per l'utilizzo di specifiche attrezzature presenti presso le proprie strutture ambulatoriali.

### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

1. Ai fini della presente convenzione le Parti, Azienda USL Toscana Centro (di provenienza) e Azienda USL Toscana Sud Est (ospitante), si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

2. Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*.

3. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione i Dirigenti interessati dell'Azienda di provenienza operano quali soggetti autorizzati al trattamento sulla base di formale designazione a Preposti del trattamento da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies*, D.Lgs 196/2003.

4. I dati forniti dalle Parti, relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in convenzione e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione delle suddette attività, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del RGPD.

5. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono informate sull'utilizzo dei propri dati personali e sui diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 10 – Norma di raccordo**

1. Ai fini della applicazione dell'art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all'azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell'azienda ospitante.

### **Art. 11 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01/12/2022. E' prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori due anni mediante scambio di note da parte dei Direttori Generali delle Aziende stipulanti. In particolare sono possibili rinnovi in un numero massimo di due, di durata di un anno ciascuno.

2. Le parti si riservano altresì la facoltà di prorogare il termine di scadenza mediante scambio di note scritte.

### **Art. 12 – Risoluzione e recesso**

1. Le Aziende stipulanti possono risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere, con un preavviso di almeno 15 giorni, per provata e grave inadempienza contrattuale di una di esse.

2. Le Aziende stipulanti, si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite Pec, qualora le mutate condizioni di fatto o successivi interventi normativi e/o indirizzi regionali interpretativi sulla normativa vigente, ovvero sopravvenuti motivi di interesse pubblico, impediscano la prosecuzione del rapporto di cui trattasi.

3. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all'esercizio dell'attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi.

### **Art. 13 – Oneri fiscali**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda di provenienza la quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registro sono a carico della parte richiedente.

### **Art. 14 - Divieto di cessione della convenzione**

1. E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

**Art. 15 - Foro competente**

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell'applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell'Azienda ospitante.

**Art. 16 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviano al Codice Civile e alle disposizioni emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili, nonché alle disposizioni specifiche, di natura normativa e regolamentare, che disciplinano la libera professione intramuraria della dirigenza medica del SSN.

**Art. 17 – Disposizione finale**

1. In base a quanto disposto di cui all'art. 15, comma 2 bis, L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”.

2. Il presente atto viene redatto in forma digitale e conservato agli atti dell'Ufficio dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel registro di Repertorio.

3. La presente convenzione si compone di n. 17 articoli ed occupa n. 10 pagine, oltre a n.2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

**Per L'Azienda**

**USL Toscana Centro**

**Il Direttore Generale**

**Dr. Paolo Morello Marchese**

**Per L'Azienda**

**USL Toscana Sud Est**

**Il Direttore Generale**

**Dr. Antonio D'Urso**

## Allegato A

Allegato 1)

Dott. \_\_\_\_\_ disciplina : \_\_\_\_\_  
dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro zona \_\_\_\_\_, è autorizzato a svolgere attività di libera professione intramuraria in regime di esercizio distaccato presso l'Azienda USL Toscana Sud Est zona \_\_\_\_\_, con le seguenti modalità :

Sede: \_\_\_\_\_

Giorni e orari: \_\_\_\_\_

Descrizione della prestazione	Codice nomenclatore regionale tariffario	Tariffa Utente (€) al netto di bollo	Quota da trasferire all'Azienda di provenienza	note

### La QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA

è determinata scorpendo dalla tariffa utente le seguenti voci di spettanza dell'Azienda ospitante:

- UTILE AZIENDALE
- COSTI AZIENDALI

La QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA è al lordo di IRAP, IRPEF e delle QUOTE di spettanza dell'Azienda di PROVENIENZA.

Data \_\_\_\_\_

Firma per accettazione \_\_\_\_\_

Spazio riservato alla Azienda USL Toscana Centro

Si attesta che il Dr. \_\_\_\_\_ è autorizzato a svolgere attività libero professionale con le modalità sopra riportate.

Data \_\_\_\_\_

TIMBRO e Firma \_\_\_\_\_

## Allegato A

Allegato 2)

Elenco Dirigenti Medici dell'Azienda USL Toscana Centro che svolgono attività libero professionale ambulatoriale presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Sud Est

<b>Medici dell'Azienda USL Toscana Centro che svolgono attività libero professionale ambulatoriale presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Sud Est</b>	<b>zona</b>	<b>disciplina</b>
<b>Mugnaini Marco (Firenze)</b>	<b>Siena</b>	<b>Ortopedia</b>
<b>Valdagno Marta (Firenze)</b>	<b>Siena</b>	<b>Psichiatria</b>
<b>Turini Filippo (Firenze)</b>	<b>Arezzo</b>	<b>Chirurgia Vascolare</b>
<b>Vasarri Pier Luigi (Prato)</b>	<b>Arezzo</b>	<b>Pediatria</b>
<b>Elbetti Claudio (Prato)</b>	<b>Arezzo</b>	<b>Chirurgia Generale</b>